

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti”. Accoglimento ricorso gerarchico della ditta Lambruschi Luciano (CUUA: LMBLCNN60C04D4500).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013 Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” - Azione 1 “Recupero e valorizzazione economico-produttiva delle sugherete esistenti” - Annualità 2009;
- PREMESSO** che il 31/03/2010 la ditta Lambruschi Luciano presentava domanda di adesione alla suddetta misura;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

PREMESSO che, con nota prot. n. 3860 del 16/04/2010, l'Area di Coordinamento Attività Istruttorie rilevava l'esistenza di incongruenze fra i codici d'uso delle superfici risultanti dai fascicoli aziendali (derivanti dal sistema di foto-interpretazione del GIS) e la certificazione rilasciata dal CFVA, allegata alle domande di finanziamento di diverse ditte. Per questo motivo, tale Area chiedeva ai Servizi Territoriali di invitare coloro che avevano presentato domanda entro il 13/04/2010 ad annullare la domanda stessa e a ripresentarla senza includere le superfici con codici colturali diversi dal bosco (codice 110);

PREMESSO che la domanda della ditta Lambruschi Luciano veniva inserita in posizione utile ai fini del finanziamento nella Graduatoria Unica Regionale, approvata con determinazione n. 2335 del 22/07/2010 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie;

PREMESSO che, con nota prot. n. 8705 del 13/02/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava alla Ditta Lambruschi che da una analisi del fascicolo aziendale risultava che le superfici a bosco oggetto di intervento avevano subito una variazione rispetto a quanto indicato nella domanda di finanziamento. Alla Ditta veniva quindi chiesto di regolarizzare tali superfici entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione o il ridimensionamento del finanziamento;

PREMESSO che, con nota n. 26906 del 22/05/2012, il Servizio Territoriale della Gallura comunicava all'interessata, ai sensi della L. 241/90 e della L.R. 40/90, i seguenti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: **1.** *"in fase istruttoria il tecnico incaricato ha accertato che la superficie di intervento sottoposta a gestione pianificata ammissibile è pari ad Ha 24,3076 e che per tale superficie il punteggio da assegnare è pari a 7,5 e non 17,5 punti"*; **2.** *"il punteggio totale ricalcolato, pari a 16,5 punti, determina una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile"*. Alla Ditta, inoltre, veniva comunicato il preavviso di ricalcolo del

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

punteggio e decadenza della domanda, con conseguente perdita del diritto al finanziamento richiesto. Alla stessa veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica del preavviso per la presentazione di eventuali atti, scritti o memorie difensive;

PREMESSO

che il 01/06/2012 la Ditta presentava all'Ufficio istruttore una memoria difensiva nella quale argomentava che: **1)** la dichiarazione del CFVA, allegata alla memoria, è l'atto da prendere in considerazione per la determinazione delle superfici da classificare a Bosco, come previsto dal bando all'art. 6. **2)** *“l'approvazione della graduatoria con la dichiarazione di domanda finanziabile, della D.ssa Monica Carta e l'inserimento in graduatoria con determinazione del 22/07/10, ha impedito di fatto allo scrivente di poter ripresentare domanda nella seconda sottofase”*. **3)** il ricalcolo del punteggio è avvenuto solo dopo due anni dalla presentazione della domanda di finanziamento e tale ritardo ha di fatto impedito alla Ditta di richiedere agevolazioni su altre misure di finanziamento;

PREMESSO

che la memoria difensiva non veniva accolta dal Servizio Territoriale, che con determinazione n. 2941 del 18/06/2012 rigettava l'istanza di finanziamento della ditta Lambruschi con la seguente motivazione: *“il bando per l'ammissione ai finanziamenti al par. 6 prevede che i terreni interessati all'intervento risultino classificati a bosco nel fascicolo aziendale e come tali inseriti nella domanda di aiuto. Tale requisito non può, in alcun modo essere sostituito dall'intestazione rilasciata dal CFVA che avrebbe dovuto casomai essere utilizzata per aggiornare il fascicolo del produttore. Dalla documentazione in nostro possesso si evince, che al momento della presentazione della domanda alcune superfici interessate all'intervento non possedevano il codice 110 così come dichiarato, tale carenza determina obbligatoriamente l'eliminazione di tali superfici e la conseguente riduzione del punteggio per esse attribuito”*. Il ricalcolo del punteggio collocava la domanda in una posizione successiva all'ultima domanda ammissibile finanziabile;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

- PREMESSO** il provvedimento di rigetto veniva impugnato dal Sig. Lambruschi con ricorso gerarchico pervenuto il 24/07/2012. Il ricorrente ribadiva quanto già dichiarato nella suddetta memoria difensiva e chiedeva, inoltre, *“che per il calcolo del punteggio vengano considerati tutti i mappali previsti in domanda e indicati nella dichiarazione del C.F.V.A. e pertanto annullata la Determinazione di rigetto istanza di finanziamento del 18/06/2012”*;
- VISTO** il par. 11.2 del bando, il quale dispone che con i dati riportati nell'attestazione del CFVA *“ciascun richiedente potrà **verificare la correttezza delle informazioni contenute nel fascicolo** dell'anagrafe per la propria azienda. L'attestazione rilasciata dal CFVA dovrà essere presentata in originale al CAA, **ai fini della costituzione o aggiornamento del fascicolo prima della presentazione della domanda di aiuto a dimostrazione del possesso del requisito di bosco delle superfici interessate** e allegata in copia alla domanda cartacea*;
- VISTO** il par. 6.1 del bando (“Localizzazione dell'intervento”), che riporta disposizioni analoghe a quelle del sopra citato par. 11.2;
- VISTO** il par. 11.3 del bando, ai sensi del quale *“Gli operatori che intendono presentare domanda di aiuto hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. n. 503 del 01/12/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuata **prima della compilazione della domanda di aiuto presso un CAA autorizzato (...)**”*;
- RITENUTO** che, ai sensi delle disposizioni del bando sopra richiamate, l'attestazione del Corpo Forestale costituisca solo il presupposto affinché la superficie interessata possa essere classificata come “bosco”, con attribuzione del relativo codice nel fascicolo aziendale (codice 110). In altri termini, l'attestazione **non** può di per sé sostituire l'aggiornamento del fascicolo che, per espressa disposizione del bando, deve avvenire prima della compilazione

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

della domanda di finanziamento. Inoltre, essa non esime il Richiedente dall'obbligo di compilare correttamente la domanda di finanziamento;

VISTO il par. 6.5 del bando, recante "Esclusioni specifiche" di accesso alla misura in oggetto;

RITENUTO che le "esclusioni specifiche" disposte dal par. 6.5 non contrastino con quanto previsto dai paragrafi 6.1, 11.2 e 11.3 del bando, sopra richiamati, in ordine ai requisiti essenziali di accesso, compreso l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale prima della compilazione della domanda di finanziamento

DATO ATTO che il par. 11.7 del bando prevede la pubblicazione della graduatoria relativa alla prima sottofase entro il 15/04/2010. Tuttavia, con successivi decreti dell'Assessore dell'Agricoltura, i termini di presentazione delle domande a valere sulla prima sottofase sono stati prorogati dal 31/03/2010 al 15/06/2010. Inoltre, con decreto assessoriale n. 2433/DecA/96 del 07/10/2010, i termini di presentazione dei progetti di dettaglio da parte delle ditte inserite utilmente in graduatoria sono stati prorogati da 60 a 90 giorni. Tali circostanze hanno determinato lo slittamento dei tempi di istruttoria delle istanze;

VISTA la nota dell'Area di Coordinamento Attività istruttorie prot. n. 3860 del 16/04/2010, nella quale si dà atto dell'esistenza di incongruenze fra i codici d'uso delle superfici del suolo quali risultanti nel fascicolo aziendale e la certificazione del CFVA. In tali casi il sistema informativo assegnava il codice 110 solo alle superfici classificate come bosco nel fascicolo aziendale, attribuendo alla restante superficie gli altri usi del suolo risultanti dal sistema di foto-interpretazione;

CONSIDERATO che a causa delle suddette incongruenze tale Area di Coordinamento aveva disposto che, per le domande presentate entro il 13/04/2010, i Servizi Territoriali invitassero gli Utenti ad annullare le stesse e a ripresentarle, previa eliminazione delle superfici aventi codici colturali diversi dal bosco;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

VISTO il punto 11.4 del bando, secondo il quale *“Le domande di aiuto compilate telematicamente non verranno “rilasciate” dal sistema in caso di compilazione incompleta e/o in presenza di anomalie bloccanti”*;

CONSIDERATO che il blocco automatico dell'applicativo informatico in caso mancato allineamento fra codici d'uso risultanti a fascicolo e codici attribuiti dal sistema di foto-interpretazione è stato attivato solo per le domande presentate dal 15/04/2010. La domanda della ditta Lambruschi, invece, era stata presentata antecedentemente, cioè il 31/03/2010;

CONSIDERATO che la Ricorrente è stata invitata formalmente a regolarizzare le superfici oggetto dell'intervento con nota del 13/02/2012, cioè ben oltre la scadenza del termine prorogato relativo alla terza sottofase (30/12/2010);

RITENUTO che, per quanto sopra motivato, il ricorso della Ditta sia da accogliere solo in considerazione delle descritte difficoltà di aggiornamento del fascicolo aziendale in base al sistema di foto-interpretazione;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Lambruschi Luciano (**CUUA: LMBLCNN60C04D4500**);

ART. 2 di incaricare il Servizio Territoriale della Gallura di procedere ad una nuova istruttoria della domanda di finanziamento della Ricorrente, verificando in particolare l'eventuale successione degli aggiornamenti dei codici colturali nel fascicolo aziendale per un congruo periodo di tempo;

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 3632

DEL 08/08/2013

ART. 3 di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale della Gallura ai fini della suddetta istruttoria, nonché della notifica dell'atto alla ditta interessata;

ART. 4 di trasmettere copia della presente determinazione all'Area di Coordinamento delle Istruttorie per opportuna conoscenza;

ART. 5 di far pubblicare la presente Determinazione nel sito www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale

Marcello Giovanni Onorato